



## **CONSIGLIO E STATUTO ASSOCIAZIONE/VORSTAND UND STATUT**

### **CONSIGLIO /VORSTAND**

**Presidente/Präsident** Emanuela Imprescia

**Vicepresidente/Vizepräsident** Christine Gamper

**Tesoriere/Kassier** Michele Conte

**Consiglieri/Ratsmitglieder:** Arianna Bertolotto, Franca Di Michele, Daniela Imprescia, Delpero Michela, Antonella Ricchetto, Elena Beccati, Roberta Galasso

-----

**Revisori dei Conti/Kassarevisoren:** Luigi Spagnolli, Ketty Blanco, Guglielmo Crepaldi

-----

**Probiviri/Schiedsrichter:** Gianni Turchetti, Gianfranco Monti, Angelo Vezzano

-----

**Referente Medico/Zuständiger Arzt:** Dott.ssa Vecchiato Cinzia

Allegato "B" al mio atto di racc.n.

## STATUTO

### PARTE I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

#### Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È corrente l'"ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO Alto Adige Südtirol - Antonella Mora - O.N.L.U.S." in breve "ADMO Alto Adige Südtirol O.N.L.U.S".

**È fatto obbligo per tutti gli organi dell'Associazione di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "Onlus".**

L'ADMO dell'Alto Adige fa parte integrante di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA DONATORI MIDOLLO OSSEO.

#### Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Bolzano.

Il consiglio direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

#### Articolo 3 - SCOPI

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, non ha alcun fine di lucro e **persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale**, così come previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 10, lettera a) del D.Lgs. 460/97, **svolge la propria attività nel seguente settore:**

##### **1) assistenza sociale o socio-sanitaria.**

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) svolgere opere di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione del midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e al loro trapianto;
- b) promuovere iniziative atte a potenziare gli scopi che i donatori si prefiggono, sia sotto il profilo sociale che legislativo;
- c) promuovere la formazione di sezioni e di gruppi di volontari che operino sul territorio con le stesse finalità dell'Associazione medesima;
- d) collaborare con i centri di tipizzazione tessutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione medesima; nonché contribuire all'attività dei centri trapianto per il loro potenziamento;
- e) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
- f) essere di supporto, se necessario, al donatore rilevatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche;
- g) aiutare chiunque abbia problemi inerenti il trapianto di midollo allogenico o di cellule staminali emopoietiche;
- h) essere di supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Provinciale e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo;
- i) favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;
- l) promuovere iniziative a carattere culturale e documentaristico.

**È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1°, lett. a) del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad**

**esse direttamente connesse.**

## **PARTE II - ASSOCIATI**

### **Articolo 4 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione:

- a) i soci ordinari (o donatori): sono tali coloro che vengono inseriti nel Registro provinciale donatori di midollo osseo e accettano il principio che la donazione è volontaria, anonima e gratuita;
  - b) i soci sostenitori: sono coloro che, pur non inseriti nel registro dei donatori di midollo, svolgono la loro attività a favore dell'associazione o la sostengono economicamente;
  - c) i soci onorari: sono tali coloro che si rendono benemeriti dell'Associazione.
- Tutti gli associati svolgono la loro attività in favore dell'associazione in modo volontario e gratuito.

### **Articolo 5 – CRITERI DI AMMISSIONE**

L'iscrizione all'Associazione è gratuita.

**L'ammissione all'associazione è a tempo indeterminato. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

L'ammissione dei soci sostenitori e onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci donatori è automatica e avviene sulla base della semplice sottoscrizione della domanda di iscrizione all'atto della donazione.

### **Articolo 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

**Il rapporto associativo è disciplinato uniformemente.**

**Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo.**

**Gli associati hanno, pertanto, tutti uguali diritti e doveri.**

In particolare, gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione.

### **Articolo 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione.

Il recesso può essere esercitato dal socio in qualunque momento e deve essere comunicato all'Associazione per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione può essere pronunciata nei seguenti casi:

- a) per comportamento contrastante con gli scopi della Associazione/Onlus;
- b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera da comunicarsi con lettera raccomandata R.R..

Prima di deliberare, il Consiglio Direttivo deve sentire colui che ha proposto l'esclusione ed il socio escludendo.

Contro la decisione di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione della notizia dell'esclusione.

## **PARTE III – ORGANI**

### **Articolo 8 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Scientifico(se nominato);
- e) i Revisori dei conti;
- f) i Probiviri.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo i rimborsi previsti per gli associati, previa documentazione per le spese vive sostenute per l'associazione, salva approvazione del direttivo.

Tutti i membri degli organi sono liberamente eleggibili secondo il principio del voto singolo e possono essere rieletti.

### **SEZIONE I - ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria approva il Bilancio, nomina i membri del Consiglio di propria competenza, i Revisori dei Conti e i Probiviri e delibera sulle questioni che riguardano gli scopi dell'Associazione e su tutti gli affari di rilevante importanza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su qualsiasi argomento che, per la sua importanza, possa modificare gli scopi dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 10 - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- b) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
- c) quando ne venga fatta richiesta motivata scritta al Presidente da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite pubblicazione sul sito dell'associazione ed invio dell'invito alla mailing list dei soci, oppure in via alternativa, a mezzo stampa sui due maggiori giornali locali o a mezzo invito personale all'indirizzo di ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data di riunione.

#### **Articolo 11 – SVOLGIMENTO**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo scelto dall'Assemblea stessa.

Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del Verbale.

**Nelle votazioni in Assemblea non sono ammesse deleghe.**

**Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto.**

Le votazioni potranno essere segrete o palesi così come vorrà, volta per volta, stabilire l'Assemblea su proposta del Presidente.

#### **Articolo 12 – QUORUM**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni, anche se riguardano la modifica dello statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre tuttavia il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **SEZIONE II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 13 - COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo, salvo quanto precisato al quarto comma del presente articolo, si compone di 10 (dieci) membri.

Qualora l'associazione abbia costituito delle Sezioni, il numero dei membri del Consiglio Direttivo è aumentato di una unità per ogni Sezione.

I membri aggiuntivi del Consiglio Direttivo sono nominati dalle Assemblee delle singole Sezioni.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario (facoltativo);
- il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il consigliere rimasto assente per tre volte consecutivamente alle convocazioni del medesimo; in tal caso il posto resosi vacante sarà assegnato al primo dei non eletti, mantenendo la proporzione originale.

### **Articolo 14 - COMPITI**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso cura, inoltre, che vengano realizzate le finalità sociali, delibera sull'esclusione dall'Associazione di quegli iscritti che per la loro condotta, o per inosservanza dello Statuto, abbiano perso i requisiti necessari per far parte dell'Associazione stessa **ed ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.**

### **Articolo 15 - DURATA**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Esso si riunirà almeno ogni quattro mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e sono valide, purché sia presente almeno la metà più uno dei membri.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

### **Articolo 16 – DECADENZA DEI MEMBRI**

In caso di decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea, subentra in carica il socio che nella votazione per la nomina del Consiglio Direttivo in carica è risultato il primo dei non eletti, ovvero, in caso di parità di voti, il socio non eletto più anziano.

In caso di decadenza del Presidente del Consiglio Direttivo, questo, reintegrato come sopra, eleggerà tra i suoi membri il nuovo Presidente.

Lo stesso dicasi per decadenza del Vice Presidente, Segretario o del Tesoriere.

## **SEZIONE III – IL PRESIDENTE**

### **Articolo 17**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e non può essere rieletto più di una volta consecutivamente.

In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.

## **SEZIONE IV – COMITATO SCIENTIFICO**

### **Articolo 18 - COMPOSIZIONE**

La nomina del Comitato Scientifico non è obbligatoria.

Il Comitato Scientifico (se nominato) è costituito dai Direttori/Primari o loro rappresentanti dei centri trasfusionali dell'Alto Adige ed eventuali altre strutture pubbliche della Provincia di Bolzano che attuano la tipizzazione tessutale per i donatori di midollo osseo e dei centri o divisioni cliniche che effettuano il trapianto di midollo osseo, sempre nell'ambito della Provincia di Bolzano.

### **Articolo 19 - COMPITI**

Il Comitato Scientifico ha il compito di definire i protocolli scientifici dell'Associazione.

## **SEZIONE V – REVISORI DEI CONTI**

### **Articolo 20**

I revisori dei Conti, in numero di tre, vengono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi hanno il compito di controllare tutta la gestione contabile dell'Associazione.

## **SEZIONE VI - PROBIVIRI**

### **Articolo 21**

I Probiviri in numero di tre, vengono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) dirime le eventuali controversie interne che riguardino gli associati o gli organi dell'associazione;
- b) decide sull'eventuale impugnazione proposta contro la delibera di esclusione di un Associato.

## **PARTE IV – PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

### **Articolo 22 - PATRIMONIO**

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) proventi da Enti Pubblici o Privati;
- b) proventi sotto forma di dirette donazioni, oblazioni, lasciti, elargizioni, o introiti di tutte le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

### **Articolo 23 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile, **il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio annuale** da sottoporre nel medesimo termine all'Assemblea per la sua approvazione, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

**È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.**

**Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.**

Il rendiconto approvato diventa parte integrante del verbale di Assemblea, viene depositato nella sede dell'Associazione ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta

## **PARTE V - SCIoglimento**

### **Articolo 24**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci dovrà nominare uno o più liquidatori.

**I liquidatori hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.**

## **PARTE VI – SEZIONI PERIFERICHE**

### **Articolo 25**

L'Associazione, allo scopo di rendere più efficace e funzionale la propria attività consente la costituzione di sezioni periferiche, con gli stessi scopi e finalità.

Organi delle sezioni sono:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo di Sezione, che si compone di tre membri nominati dall'Assemblea di Sezione;
- c) il Presidente della Sezione, nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione e scelto fra i suoi membri.

Alla sezione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme di funzionamento dell'Associazione provinciale.

In caso di gravi difformità nell'attività di una sezione, rispetto alle linee dell'associazione, il comitato direttivo provinciale invita la sezione stessa ad uniformarsi alle linee programmatiche dell'Associazione. Nel caso in cui si verifichi un comportamento lesivo nei confronti dell'Associazione, la proposta di scioglimento della sezione è presentata dal consiglio direttivo provinciale all'assemblea dei soci.

In casi urgenti il Presidente dell'Associazione provinciale può sospendere temporaneamente l'attività della sezione, convocando al più presto l'Assemblea dei soci.

Ogni sezione ha diritto ad esprimere un membro del Consiglio Direttivo provinciale, la cui nomina spetta all'Assemblea della Sezione.

### **Articolo 26 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non specificatamente previsto nel seguente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.